



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico di Genova - 5<sup>a</sup> Sezione Civile del Lavoro  
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da

██████████ elettivamente domiciliato in VIA ALLA  
PORTA DEGLI ARCHI, 10/17 16121 GENOVA presso l'avv.  
IVALDI ENRICO che la/o rappresenta per mandato a margine del  
ricorso.

**RICORRENTE**

contro

INARCASSA elettivamente domiciliata presso l'avv.  
AMENDOLA ELISABETTA che la/o rappresenta per mandato a  
margine della memoria di costituzione

**CONVENUTO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in via telematica ██████████  
deducendo l'illegittimità del provvedimento con cui era stata  
disposta la sua iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli

Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, ora INARCASSA, negando l'esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, ha convenuto in giudizio INARCASSA al fine di sentir annullare la summenzionata delibera di iscrizione e per l'effetto dichiarare che egli non è debitore di nessun importo a titolo di contributi obbligatori.

INARCASSA si è costituita con memoria di costituzione, concludendo per la reiezione della domanda attorea di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione.

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato;

Il Giudicante non ignora il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale il concetto di "esercizio della professione" deve essere inteso in senso dinamico e non statico in quanto è innegabile che l'evoluzione imposta dalle accentuate dinamiche della odierna realtà economica-sociale ha portato inevitabilmente all'estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale di ciascuna categoria sì che in essa vanno comprese, altresì, tutte quelle attività che abbiano un nesso con la specifica cultura tecnica della singola professione, e specificamente con la professione d'ingegnere; tra le molte sentenze del 29 agosto 2012 n. 14684/2012 e 9076/2013.

Nel caso di specie, la specificità dell'attività di consulenza svolta [redacted] non può condurre ad un'adesione acritica al diritto vivente espresso dalla Suprema Corte che ha alquanto esteso la nozione di esercizio della professione ingegneristica.

Per esser maggiormente chiari, il Giudice di merito deve interpretare ed applicare la normativa statutaria cui la legge ha attribuito la competenza a definire i presupposti richiesti per l'iscrizione ad INARCASSA.

Orbene ai sensi dell'art 7 dello Statuto INARCASSA depositato in causa, tale presupposto è costituito dall'esercizio della professione con continuità che la disposizione in esame ritiene soddisfatto con il concorso dei seguenti requisiti:

iscrizione all'Albo;

possesso di partita IVA;

non iscrizione a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;

Deve trarsi, pertanto, il dato per cui non è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale occorrendo altresì la carenza di iscrizione ad altra gestione previdenziale.

In particolare l'art 7 punto 5 rafforza la prescrizione prevedendo l'esclusione dall'iscrizione ad INARCASSA degli ingegneri iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

Nel caso in esame il ricorrente a fronte degli incarichi di consulenza svolti risulta iscritto alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'art 2 legge n 335/95 che prevede l'obbligatorietà della iscrizione per i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi e la circostanza risulta documentalmente provata.

L'ente convenuto ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui le sentenze rese dalla Suprema Corte ed altresì Corte d'Appello Roma 5938/2009 hanno affermato il principio per cui grava sul professionista l'onere di provare il mancato esercizio dell'attività riconducibile alla professione di ingegnere.

Il Tribunale aderisce a tale regola di distribuzione dell'onere della prova ritenendo che il Vernazza attraverso le allegazioni svolte e i documenti depositati abbia assolto alla dimostrazione che le consulenze svolte non abbiano una significativa connessione con la professione di ingegnere, da intendersi in senso dinamico alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.

Il ricorrente ha infatti dedotto e offerto la prova per documenti di aver svolto n 5 consulenze per il mantenimento della certificazione del sistema di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001, allegando che il bagaglio tecnico proprio della professione di ingegnere non può essere ritenuto in alcun modo determinante ai fini della prestazione di tali consulenze che implicano competenze del tutto diverse da quelle di ingegnere;

INARCASSA nel suo atto difensivo non ha contestato in modo specifico l'esistenza ed il contenuto di tali consulenze, limitandosi a svolgere difese di mero diritto, con numerosi richiami giurisprudenziali che naturalmente non configurano attività di contestazione delle allegazioni di cui al ricorso.

Pertanto l'omessa contestazione da parte dell'ente comporta, in applicazione dell'art 416 cpc, che il ricorrente è esonerato dalla prova dello svolgimento di attività diverse dalle competenze professionali dell'ingegnere.

In sostanza la situazione processuale emersa può sintetizzarsi in questi termini:

- specifica allegazione da parte del ricorrente dei fatti costitutivi;
- carenza di contestazione sui fatti nella memoria difensiva.

Risulta, quindi, incontestato ed accertato lo svolgimento di attività diversa da quella professionale riconducibile all'art 7 punto 5 dello Statuto di riferimento.

Conseguentemente è stata rigettata la domanda, promossa in via riconvenzionale, diretta a condannare l'INPS al trasferimento in favore di INARCASSA della somma di € 5.037,75 versata a titolo di contributi; il tutto previo accertamento del carattere liberatorio ex art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del pagamento, effettuato dal [REDACTED] nella Gestione separata dell'INPS negli anni dal 2016 al 2018.

L'esistenza di un orientamento della Cassazione favorevole all'ente previdenziale giustifica la compensazione totale delle spese di lite.

PQM

definendo il giudizio

Dichiara la illegittimità della iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

dichiara che il ricorrente nulla deve ad INARCASSA a titolo di contributi obbligatori.

Sentenza n. 914/2021 pubbl. il 10/01/2022  
RG n. 1848/2020

Rigetta la domanda riconvenzionale .

Compensa tra le parti le spese di lite; riserva il termine di giorni  
sessanta per il deposito della sentenza.

Genova 20/12/2021

IL GIUDICE

Alessandro Barenghi